

Termine d'opposizione: 10 gennaio 1963

LEGGE FEDERALE

concernente

la lotta contro la tubercolosi dei bovini

(Del 28 settembre 1962)

L'ASSEMBLEA FEDERALE

DELLA

CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

visto l'articolo 69 della Costituzione federale;

visto il messaggio del Consiglio federale del 20 febbraio 1962,

decreta:

Art. 1

¹ La Confederazione e i Cantoni provvedono alla lotta obbligatoria contro la tubercolosi bovina.

² Il Consiglio federale può dichiarare le presenti disposizioni applicabili, in tutto o in parte, ad altre specie animali, qualora siffatta misura sia richiesta per una lotta efficace contro la tubercolosi.

Art. 2

I provvedimenti comprendono in particolare:

l'esame delle mandre;

l'eliminazione degli animali tubercolotici;

la protezione e il mantenimento di mandre scevre da tubercolosi.

Art. 3

¹ La Confederazione concede ai Cantoni sussidi del 40-50 per cento delle spese da loro sostenute per i provvedimenti generali d'esecuzione della presente legge e per l'indennizzo d'eliminazione degli animali tubercolotici.

² I sussidi federali per l'eliminazione di animali tubercolotici sono calcolati sul massimo del 90 per cento del valore ufficiale di stima, dedotto il ricavo della vendita.

Art. 4

Le esperienze e i risultati dell'applicazione della presente legge devono servire alla lotta antitubercolare, nonchè al promovimento dell'allevamento e dell'economia zootecnica.

Art. 5

Sono applicabili per analogia le disposizioni sulle epizootie, in particolare la legge federale del 13 giugno 1917 ¹⁾, sempre che la presente legge e le rispettive norme esecutive non dispongano altrimenti.

Art. 6

¹ Chiunque contravviene alla presente legge o alle prescrizioni esecutive federali o cantonali, è punito giusta l'articolo 41, capoversi 1 e 2, e 43 della legge federale del 13 giugno 1917 ¹⁾ sulle misure per combattere le epizootie. Sono applicabili gli articoli 41, capoverso 3 (sospensione dei veterinari colpevoli dalle loro funzioni ufficiali), e dal 44 al 47 della precitata legge. Rimangono riservate le disposizioni del Codice penale svizzero.

² Le disposizioni sul ritiro della patente di negoziante di bestiame, per infrazione delle prescrizioni di polizia epizootica, sono parimente applicabili ai negozianti che contravvengono alle disposizioni emanate per combattere la tubercolosi dei bovini.

Art. 7

¹ Il Consiglio federale emana le disposizioni applicative.

² L'Ufficio veterinario federale emana le norme esecutive d'ordine tecnico.

Art. 8

¹ Le prescrizioni cantonali che consentono di pretendere sussidi federali sono valide solo se approvate dal Dipartimento federale dell'economia pubblica.

² Le norme cantonali esecutive d'ordine tecnico devono essere approvate dall'Ufficio veterinario federale.

Art. 9

¹ Il Consiglio federale stabilisce la data d'entrata in vigore della presente legge.

¹⁾ CS 9, 264 (A XVI A 4 b).

² A tale data è abrogata la legge federale del 29 marzo 1950 ¹⁾ concernente la lotta contro la tubercolosi dei bovini.

³ Le disposizioni abrogate rimangono applicabili ai fatti accaduti durante la loro validità.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 28 settembre 1962.

Il Presidente: **Vaterlaus.**

Il Segretario: **F. Weber.**

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 28 settembre 1962.

Il Presidente: **Bringolf.**

Il Segretario: **Ch. Oser.**

Il Consiglio federale decreta:

La legge federale che precede è pubblicata conformemente all'articolo 89, capoverso 2, della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 28 settembre 1962.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

Il Cancelliere della Confederazione:

Ch. Oser.

Data della pubblicazione: *12 ottobre 1962.*

Termine d'opposizione: *10 gennaio 1963.*

1) RU 1950, 1493 (A XVI A 4 b).

Legge Federale concernente la lotta contro la tubercolosi dei bovini (Del 28 settembre 1962)

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1962
Année	
Anno	
Band	2
Volume	
Volume	
Heft	41
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'objet	
Numero dell'oggetto	
Datum	12.10.1962
Date	
Data	
Seite	1295-1297
Page	
Pagina	
Ref. No	10 154 458

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.